



COMUNE DI NOLA
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N. 280 DEL 27/11/2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. **Sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Chiusura delle ludoteche e parchi giochi – dal 30 novembre al 5 dicembre 2020.**

IL SINDACO

Preso atto:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Visti:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 18 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 che in applicazione del DPCM del 3 novembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art.3 anche alla Regione Campania (scenario di tipo 4, ZONA ROSSA, con un livello di rischio "Alto");
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 92 del 23 novembre che ha emanato disposizioni sull'attività scolastica a distanza;

Considerato che con la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.92/2020 "con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. (...)"

Considerato altresì che, non risulta ridotto il numero dei casi di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19;

Verificata la necessità di implementare le misure di protezione già in atto, a tutela dei beni primari che risultano esposti a grave rischio dall'evolversi della situazione come da ultimo rilevato, nell'ottica della migliore gestione dell'emergenza e fermo il rispetto delle competenze comunali;

Valutato che:

- il numero di cittadini risultati positivi al TNF per Covid-19 ha raggiunto un numero elevato e che il grado di incidenza della popolazione scolastica ha raggiunto un percentuale di circa il 20% sul totale dei contagi;
- appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, assicurare il rispetto delle norme sopracitate;
- l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati, nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania ma soprattutto nel territorio comunale evidenziano l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
- le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecandosi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19”;

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, con decorrenza 30 novembre 2020 e fino al 8 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti, la sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché le attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

La chiusura di ludoteche, parchi giochi e similari, o locali o sale all'interno delle quali vengano svolte attività ricreative.

AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Dirigenti scolastici del territorio del Comune di Nola,
- al Dirigente Servizio pubblica Istruzione,
- al Dirigente del Settore LL.PP.,
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
- alla Prefettura di Napoli e tutti gli organi di Polizia presenti sul territorio;
- al Prefetto di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale Campania;
- al Presidente della Città Metropolitana di Napoli;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL distretto Napoli SUD3;
- alla Polizia Municipale di Nola per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione.

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 27 novembre 2020

IL SINDACO
Ing. Gaetano Minieri

